

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

*** **

REPERTORIO N°

6113

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi (codice fiscale 00061820742)

E

L'Impresa STEFY S.R.L. da Brindisi Partita IVA n°00176160745

per l'esecuzione nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA dei
lavori di costruzione di n°20 alloggi di E.R.P. P.I. numero
008/142/1 finanziati con i fondi di cui alla legge 11.03.1988
n°67 - art.22 - Biennio 1988/89 - 2° tranche.

IMPORTO LAVORI a base d'asta f. 1.148.208.000=

RIBASSO d'asta del 4,51% f. 51.784.190=

IMPORTO netto dei lavori f. 1.096.423.820=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno *quattordici*
del mese di *Settembre* in Brindisi, e nella sede del

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi Via G.B. Casimiro, 7, avanti a me Dott. Ing.

Antonio Longo - Coordinatore Generale dell'Istituto Predetto,
delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica

Registrato a Brindisi il 20. Set. 1994
al n. 1819 Mod. 1.101. -
esente f. 302.000. - (f. c. esente)
du Luvila
IL DIRETTORE
f. to illegale

amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n°1165, sono
personalmente comparsi i Sigg.ri:

1) Avvocato Pietro Dell'Anno nato a Fasano il 20 Luglio
1939, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, legale
rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la
carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per
conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica.

2) Sig. Baldassarre Antonio nato a Brindisi il 02.11.1933
Amministratore dell'Impresa STEFY S.R.L. con sede in Brindisi
ed elettivamente domiciliato, ai sensi e per gli effetti
dell'art.6 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato
con D.P.R. 16.07.1962, n°1063 in Brindisi presso lo studio
legale dell'Avvocato MONTANARO RAFFAELE Via Filomeno Consi-
glio n°4-.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica
e poteri sono certo, previa rinuncia di comune accordo
fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto
dalla legge 11.03.1988, n°67 - art.22 - con deliberazione
n°4437 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 03.10.1991 ha provveduto a localizzare i fondi assegnati
dal C.E.R. per l'edilizia residenziale pubblica;

- che detta deliberazione di localizzazione è stata trasmessa a questo I.A.C.P. con nota n°2028 dell'08/02/1991 dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica;

- che, tra la localizzazione di cui innanzi è compresa quella per il Comune di FRANCAVILLA FONTANA per un importo complessivo di f. 1.600.000.000=;

- che in dipendenza di ciò, il Servizio Programmazione e Progettazione dell'I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il programma esecutivo d'intervento, la perizia di progetto ed il quadro economico, per la esecuzione dei lavori di: costruzione di n°20 alloggi di E.R.P.-P.I. n°008/142/1-

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, sono stati approvati con deliberazione n°8060 in data 12.03.1993;

- che detta deliberazione n°8060 del 12.03.1993 è stata approvata dal CO.RE.CO. - Bari - nella seduta del 13.04.1993 con n°2756 di Repertorio;

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, redatti nel rispetto della normativa di cui alla legge 05.08.1978, n°457 - art.43, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della legge 22.10.1971, n°865 - art.63, la quale nella seduta del 21.01.1993 ha espresso parere favorevole;

- che detto programma esecutivo, perizia di progetto e relativo quadro economico prevedono la esecuzione nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA dei lavori di costruzione di n°20 alloggi di E.R.P. - P.I. 008/142/1- per un importo complessivo di f. 1.600.000.000= di cui f. 1.148.208.000= a base d'appalto, fianziati con i fondi della legge 11.03.88, n°67 - art.22 - Biennio 1988/89 - 2° tranche;

-che con la stessa deliberazione n°8060 del 12.03.1993 e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi;

-che con deliberazione Previdenziale n°135/93 del 12.05.1993 vistata con presa d'atto dal CO.RE.CO - Bari - nella seduta dell'08/06/1993 n°4088 di repertorio è stato approvato lo schema tipo di lettera d'invito;

-che con deliberazione n°8130 del 02.08.1993, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. Bari - nella seduta del 06.09.1993 n°6103 di Repertorio, è stato approvato l'elenco delle Imprese da invitare all'appalto;

-che della licitazione privata esperita il giorno 10.12.1993 è rimasta aggiudicataria l'Impresa STEFY S.R.L. con il ribasso del 4,51% (Lire quattro e centesimi cinquantunopercento) come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione, approvato con delibera n°8178 in data 29.12.1993, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. - Bari nella seduta del 02.02.1994 con n°716 di repertorio;

-che l'Impresa STEFY S.R.L. aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con delibera Previdenziale n°059/94 del 02.03.1994 a costituire la cauzione definitiva, ammon-
tante a f. 54.821.191= (Lire cinquantaquattromilioniotto-
centotrentamila191), mediante fidejussione assicurativa;
-che la Prefettura di Brindisi con attestato n°460 di protocollo del 18.01.1994 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico della predetta Impresa;
-che, pertanto, l'importo dei lavori con il ribasso di f. 4,51% (Lire quattrovirgolacinquantunopercento) come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in f. 1.096.423.820=(Lire unmiliardonovantaseimilioni-quattrocentoventitremila820).

TUTTO CIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART.1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, affida all'Impresa STEFY S.R.L. con sede in BRINDISI, la quale, in persona come sopra accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori

di: costruzione di n°20 alloggi di E.R.P. - P.I. n°008/142/1

nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui

alla legge 11.03.1988, n°67 - art.22 - Biennio 1988/89

- 2° tranche.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo

le condizioni stabilite dal presente contratto, secondo

le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto

che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui

si allega sotto la lettera "E", nonché dell'Elenco dei

prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei componenti

e mia, qui si allega sotto la lettera "F", ed, infine,

in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei
Lavori.

ART.2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle
clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato
Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito
riferimento alle norme del Capitolato Generale d'Appalto,
per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.7.1962, N°1063 e del Regolamento
per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero
dei LL.PP., approvato con R.D. 25.5.1895 n°350 e successive

modificazioni ed integrazioni, e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n°827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte, nonché alla legge 20.3.1865, n°2248 allegato "F" sui lavori pubblici ed alla normativa vigente e che nel corso della esecuzione dei lavori dovesse essere emanata in materia di appalti ed esecuzione dei lavori pubblici in quanto applicabile. In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori, corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di FRANCAVILLA FONTANA.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative e ministeriali vigenti in materia. L'Impresa

appaltatrice in persona come sopra, espressamente dichiara

di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme

sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra,

dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di

avere attentamente esaminato e valutato tutti i documenti

di appalto, di avere preso visione dei luoghi ove i lavori

di costruzione di n°20 alloggi di E.R.P. - P.I. n°008/142/1

dovranno essere eseguiti, di avere valutato tutte le circo-

stanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento

dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere

ed allo approvvigionamento di acqua ed energia elettrica

per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che

nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto

di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto

in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da seguire

nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale

ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di avere valutato

tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni ed interferenze

inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacen-

ze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli

oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice

dovrà assumere per evitare danni a persone e cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto, nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART.3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla Direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e

dovranno essere rilevati dalla Impresa appaltatrice da
ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente
venire promossa contro di loro.

ART.4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga
nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche
di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte,
i lavori e le forniture che formano oggetto del presente
appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza
la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante,
sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministra-
tive previste dalla legislazione vigente e dello esercizio
del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione
del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni
nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere
nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida
senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione
di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona
come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso
da parte dello Istituto appaltante, fermo restando, comunque,
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.21 legge
13.9.1982, n°646 e successive modificazioni.

ART.5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11

PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in ^{meno quattordici} ~~giorni trecentosessantacinque~~ continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie e festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'art.29 del Capitolato generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di ^{115.000-} ~~f. 100.000-~~ (diconsi Lire centomila¹⁵) per ogni giorno di ritardo, giusta l'art. ~~29~~ ³² del Capitolato Speciale d'appalto.

ART.6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, gli oneri ed obblighi seguenti;

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie, per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa

ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;

3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle di ml.3,00 x 2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei lavori;

4) L'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nello fogne pubbliche o in fosse settiche;

5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc. necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese commesse a tali adempimenti;

7) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

8) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i

locali ove sono stati eseguiti i lavori di costruzione di n°20 alloggi di E.R.P.-P.I. 008/142/1- nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti;

9) l'onere della eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto (e degli immobili), fino alla approvazione del certificato di collaudo, (fatta salva la facoltà dell'Istituto di prendere precedentemente in consegna i lavori e gli immobili. Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata);

10) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, in bollo del titolare e del Direttore Tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dall'Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 10), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore dell'Impresa appaltatrice.

14

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dell'Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART.7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 09.02.1979, n°36 - art.6 - comma 7° - sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte delle Imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti

16

sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo. L'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere all'Istituto, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici. Per quanto non previsto, si richiama l'art.18 della legge n°55 del 19/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e DPCM n°55/1991 - art.9.

ART.8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base d'appalto è di f. 1.148.208.000= (diconsi Lire unmiliardocentoquarantottomilioniduecentototomila).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 4,51%(diconsi Lire quattrocentesimicinquantunopercento) offerto dalla Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori di f. 1.096.423.820=(diconsi Lire unmiliardonovantaseimilioniquattrocentoventitremilaottocentoventi).

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la

17

lettera "F". A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manichino nel prezzo sopra indicato e nell'elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/05/1895, n°350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art.16 del Capitolato Generale d'appalto di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART.9

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento, emessi dalla Direzione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art.25 dello allegato capitolato speciale d'appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate

le ritenute di garanzia di cui all'art.19 del Capitolato

generale di appalto e di cui all'art.48 del R.D. 23/05/1924,

n°827 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART.10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente

contratto oltre che nei casi in cui ai precedenti articoli,

anche nei seguenti casi:

-qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad

un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa

appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento

sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia

dei terzi;

-qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli

obblighi ed alle condizioni stipulate, l'Impresa appaltatrice

comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante

la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;

-qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si

verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei

lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e

continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istitu-

to appaltante non ritenga opportuno dar luogo alla esecuzione

di ufficio;

-qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13.09.82,

n°646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso

di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con

la Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza

di ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante,

corrispondendo per i lavori il prezzo risultante dalla

relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al

precedente articolo 8) e con l'applicazione del ribasso

complessivo contrattuale indicato nello stesso art.8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere

in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento

dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel preceden-

te capoverso e del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere

non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito

nell'ultimo capoverso del precedente art.1.

ART.11

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle
obbligazioni di tutto o quanto indicato e richiamato nel presente contratto

l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva
infruttifera dell'importo di £. 54.821.191=(diconsi Lire
cinquantaquattromilionioctocentoventunomilacentonovantuno)

pari al 5% (cinqueper cento) dell'ammontare presunto contrat-
tuale dell'appalto indicato nel precedente art.8, mediante

polizza fidejussoria n°26815871-2 del 15.02.1994 prestata
dalla RAS-RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' con sede in MILANO
Agenzia di BRINDISI con la quale la predetta RAS-RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTA' con sede in MILANO Agenzia di BRINDISI
si costituisce fidejussore nell'interesse della Impresa
appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino
alla concorrenza della predetta somma di f. 54.821.191=(di-
consi Lire cinquantaquattromilionioctocentoventunomilacento-
novantuno):

Fatti salvi i diritti, con conseguenti obblighi e/o oneri,
di cui alla relativa vigente legislazione, la cauzione
in parola, così come le ritenute effettuate a norma del
precedente art.9 quale ulteriore garanzia del perfetto
adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo
che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori
di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita
tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART.12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istituto
appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo
il dettato dell'art.37 dell'allegato Capitolato speciale
d'appalto.

ART.13

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitoli.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto e rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART.14

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28.4.1938, n°1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.15

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso sono i seguenti:

A) lettera di invito alla licitazione privata;

B) delibera di aggiudicazione;

C) offerta della Impresa aggiudicataria,

D) delibera di autorizzazione a costituzione cauzione
con fidejussione assicurativa;

E) Capitolato speciale di appalto;

F) elenco dei prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se
ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza
del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962,
n°1063;

- Legge 20.3.1865, n°2248 allegato "F" sui lavori pubblici
e legislazione successiva in tema di lavori pubblici;

- Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione
dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzione del
Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25.5.1895,
n°350 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabi-
lità generale - dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924,
n°827.

- Legislazione in tema di prevenzione e lotta alla delinquen-
za di tipo mafioso e criminalità organizzata (c.d.legislazione
antimafia), per quanto concerne i lavori pubblici.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia

delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione
in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto
e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti
che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto
conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono
con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine
dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di n° otto... fogli di carta in bollo
dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su
numero ventidue facciate oltre a questa fin qui.